



**Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile**

Il Giudice, dr.ssa [REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.4.2022,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 6.4.2022 la [REDACTED] S.R.L. reappresentava di aver depositato presso la piattaforma telematica, in data 25.3.2022, istanza di nomina dell'esperto per la composizione della crisi di impresa ex L. 147/2021, con contestuale richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio. A fondamento della domanda deduceva che, per effetto di un imprevedibile aumento dei prezzi delle merci commercializzate, causato da eventi straordinari quali la guerra in Ucraina (cui si aggiungono gli effetti pregiudizievoli già prodotti della pandemia da Covid-19) si trovasse contrattualmente esposta a perdite latenti considerevoli, tali da determinare uno squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, una probabile crisi o l'insolvenza. Affermava infatti che la richiesta di accesso alla "composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa" fosse volta, in particolare, alla rinegoziazione dei contratti di vendita ancora non eseguiti, essendo divenute eccessivamente onerose, le condizioni. Ha, pertanto chiesto di confermare la richiesta delle misure protettive, per il tempo necessario a condurre a termine le trattative.

Con decreto del 8.4.2022 è stata fissata udienza di comparizione e disposta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti almeno dei primi dieci creditori.

Si è costituita la [REDACTED] s.n.c., prestando parere negativo all'accoglimento dell'istanza avanzata dal ricorrente, siccome infondata, illegittima e contraria ai patti contrattuali, nonché estremamente gravosa per i creditori.

Si è costituita la [REDACTED] S.r.l., chiedendo dichiarare l'insussistenza dei presupposti legislativi di applicazione del d.l. n. 118/2021 ed in subordine, limitare la portata delle misure di protezione, come correttamente individuate in narrativa (inibizione a coltivare azioni esecutive e/o cautelari), a determinati creditori, escludendo la [REDACTED]

S.r.l. per i motivi esposti, nonché affermando l'insussistenza di qualsiasi obbligo di rinegoziazione in capo alla Società creditrice.

Si è costituita la [REDACTED] S.r.l., chiedendo dichiarare l'insussistenza dei presupposti legislativi di applicazione del d.l. n. 118/2021 ed in subordine, limitare la portata delle misure di protezione, come correttamente individuate in narrativa (inibizione a coltivare azioni esecutive e/o cautelari), a determinati creditori, escludendo la [REDACTED] S.r.l. per i motivi esposti, nonché affermando l'insussistenza di qualsiasi obbligo di rinegoziazione in capo alla Società creditrice.

Si è costituita la [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., chiedendo dichiarare l'insussistenza dei presupposti legislativi di applicazione del d.l. n. 118/2021 ed in subordine, limitare la portata delle misure di protezione, come correttamente individuate in narrativa (inibizione a coltivare azioni esecutive e/o cautelari), a determinati creditori, escludendo la [REDACTED] S.r.l. per i motivi esposti, nonché affermando l'insussistenza di qualsiasi obbligo di rinegoziazione in capo alla Società creditrice.

Si è costituita la [REDACTED] S.r.l. dando il proprio dissenso, essendo, la richiesta del ricorrente, ingiustificata ed illegittima ed in ogni caso palesemente pregiudizievole per le ragioni del ceto creditorio. In caso di accoglimento ha chiesto al Tribunale, nel confermare l'efficacia delle misure protettive di cui all'art. 6 L. 147/21, escludere [REDACTED] S.r.l. dalla relativa applicazione; in ulteriore subordine, infine si ha chiesto al Tribunale di imporre al ricorrente il versamento di idonea cauzione ai sensi dell'art. 669 undecies c.p.c.

Si è costituita la [REDACTED] srl, deducendo l'insussistenza dei presupposti della procedura adottata, avendo, la ricorrente operato sul mercato con finalità speculative e avendo invece avuto esiti negativi ha poi introdotto la procedura in esame al fine di neutralizzarne gli effetti, scaricandoli sulle controparti contrattuali. Ha dunque chiesto il rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive; in subordine di fissare la durata delle misure protettive nel termine minimo del range stabilito dalla legge; e di porre a carico della ricorrente le spese di difesa ex art. 669 - septies cpc.

Si è costituita la [REDACTED] s.r.l. deducendo l'insussistenza dei presupposti della procedura adottata, avendo, la ricorrente operato sul mercato con finalità speculative e avendo invece avuto esiti negativi ha poi introdotto la procedura in esame al fine di neutralizzarne gli effetti, scaricandoli sulle controparti contrattuali. Ha dunque chiesto il rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive; in subordine di fissare la durata delle misure protettive nel

termine minimo del range stabilito dalla legge; e di porre a carico della ricorrente le spese di difesa ex art. 669 - septies cpc.

Si è costituita la [REDACTED] S.p.A. eccependo l'inapplicabilità della procedura de quo al caso di specie, non rientrando la fattispecie in esame nell'ipotesi prevista dall'art. 10 secondo comma D.L. 118/2021 vista la natura speculativa dei contratti e la tempistica di svolgimento, molto celere. Ha inoltre dedotto l'impossibilità di sospendere o rinegoziare le prestazioni già eseguite.

Si è costituita la [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. eccependo l'inapplicabilità della procedura de quo al caso di specie, non rientrando la fattispecie in esame nell'ipotesi prevista dall'art. 10 secondo comma D.L. 118/2021, vista la natura speculativa dei contratti e la tempistica di svolgimento, molto celere. Ha inoltre dedotto il difetto del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, non avendo neppure specificato quali contratti e quali creditori debbano ritenersi coinvolti, specificandone le ragioni, sottolineando comunque l'impossibilità di sospendere o rinegoziare le prestazioni già eseguite.

Si è costituita la [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. eccependo l'inapplicabilità della procedura de quo al caso di specie, non rientrando la fattispecie in esame nell'ipotesi prevista dall'art. 10 secondo comma D.L. 118/2021, vista la natura speculativa dei contratti e la tempistica di svolgimento, molto celere. Ha inoltre dedotto il difetto del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, non avendo neppure specificato quali contratti e quali creditori debbano ritenersi coinvolti, specificandone le ragioni, sottolineando comunque l'impossibilità di sospendere o rinegoziare le prestazioni già eseguite. Ha poi dedotto le nefande conseguenze che l'accoglimento del ricorso produrrebbe sui contratti a valle stipulati tra i creditori ed i terzi, confidando nell'adempimento della [REDACTED]

Si è costituita la [REDACTED] S.p.a. deducendo l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di per la conferma delle misure protettive, considerata la natura dei contratti e delle operazioni speculative poste in essere dalla ricorrente, la quale, peraltro, pur avendo invocato più volte l'eccessiva onerosità sopravvenuta non ha mai chiesto una rinegoziazione alla resistente. Ha altresì dedotto che nel caso di specie la fornitura di merce aveva ad oggetto farine estere, di qualsiasi provenienza, reperibili pertanto anche in altri Paesi diversi dall'Ucraina.

Si è costituita la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. deducendo l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di per la

conferma delle misure protettive, considerata la natura dei contratti e delle operazioni speculative poste in essere dalla ricorrente, la quale, peraltro, pur avendo invocato più volte l'eccessiva onerosità sopravvenuta non ha mai chiesto una rinegoziazione alla resistente. Ha altresì dedotto che nel caso di specie la fornitura di merce aveva ad oggetto mangimi esteri e/o nazionali, di dunque tutt'oggi reperibili, pertanto anche in altri Paesi diversi dall'Ucraina. Ha poi dedotto le nefande conseguenze che l'accoglimento del ricorso produrrebbe sui contratti a valle stipulati tra i creditori ed i terzi, confidando nell'adempimento della [REDACTED]

Si è costituita la [REDACTED] S.r.l., deducendo l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dei presupposti di per la conferma delle misure protettive, considerata la natura dei contratti e delle operazioni speculative poste in essere dalla ricorrente, la quale, peraltro, pur avendo invocato più volte l'eccessiva onerosità sopravvenuta non ha mai chiesto una rinegoziazione alla resistente. Ha altresì dedotto che nel caso di specie la fornitura di merce aveva ad oggetto farina di soia di qualsiasi origine estera e/o nazionale, dunque tutt'oggi reperibili, pertanto anche in altri Paesi diversi dall'Ucraina. Ha poi dedotto le nefande conseguenze che l'accoglimento del ricorso produrrebbe sui contratti a valle stipulati tra i creditori ed i terzi, confidando nell'adempimento della [REDACTED]

Si è poi costituita la [REDACTED] S.r.l., deducendo l'inapplicabilità della procedura in esame essendo finalizzata alla rinegoziazione di contratti speculativi, i quali non soggiacciono ai rimedi previsti per le altre tipologie contrattuali in caso di mutamento delle condizioni esterne. Ha chiesto, in via principale, rigettarsi le istanze dalla medesima formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto; in subordine, limitare la portata delle misure di protezione, come correttamente individuate in narrativa (inibizione a coltivare azioni esecutive e/o cautelari), escludendo la società [REDACTED] S.r.l. dai soggetti tenuti al loro rispetto, nonché affermare l'insussistenza di qualsiasi obbligo di rinegoziazione in capo alla medesima società creditrice.

Si è altresì costituita la [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] e C., deducendo l'insussistenza dei presupposti della procedura e contestando il comportamento spregiudicato della ricorrente che, ben avrebbe potuto e dovuto prevedere l'andamento sfavorevole del mercato, avendo stipulato il contratto in oggetto solo pochi giorni prima dell'invasione dell'Ucraina e all'esito del periodo Covid.

Si è poi costituita la [REDACTED] Srl, senza dedurre né presentare richieste specifiche.

Si è costituita la [REDACTED] s.p.a., deducendo l'esistenza di una ingente esposizione debitoria fondata su plurimi contratti di fido e affermando che qualsiasi proposta dovrà considerare la necessità che eventuali bonifici eseguiti dalla società odierna istante, a copertura dell'insoluto, domiciliati presso la resistente, rimettendosi per ogni decisione a questo Giudice.

Si è costituita la [REDACTED] chiedendo in via principale escludersi la società acquirente dalle misure protettive ai sensi dell'art. 7 comma 4, ultimo alinea, D.L. n. 118/2021 o comunque escludersi dalle misure cautelari tutti i creditori i cui contratti debbano essere eseguiti dopo il 30 giugno 2022; in subordine fissare la durata delle misure cautelari nel tempo minimo previsto per legge, pari a 30 giorni.

Si è costituito il [REDACTED] deducendo l'inapplicabilità della procedura in esame ai contratti in essere aventi natura aleatoria e comunque l'illegittima traslazione delle perdite dal ricorrente ai creditori resistenti, benché frutto di scelte speculative di scarso senso. Ha poi opposto in compensazione i danni maturati e maturandi a causa del persistente inadempimento della ricorrente e si è quindi opposta all'adozione di eventuali provvedimenti cautelari irrituali, in grado di incidere sul contenuto e sull'efficacia di cui alla compensazione effettuata, in quanto trattasi di cooperativa assoggettata a Liquidazione coatta amministrativa, autorizzata all'esercizio provvisorio, che agisce con finalità mutualistiche sostenendo le attività agricole dei soci, ivi compreso l'allevamento del bestiame, quindi senza intenti speculativi.

Si è costituito il [REDACTED] Spa eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art. 10 secondo comma D.L. 118/2021, limitato al Covid. Ha inoltre dedotto l'inapplicabilità dell'istituto ai contratti in essere in quanto aleatori e comunque rimasti inadempiti già prima della guerra in Ucraina, pertanto indipendenti dalla stessa. Ha dunque chiesto, in via principale, rilevare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza per carenza dei presupposti normativi; nel merito in ogni caso rigettare le misure di protezione richieste dall'istante; in caso di concessione delle misure di protezione, escludere [REDACTED] dall'elenco dei creditori per i quali le stesse avranno effetto con contestuale dichiarazione di insussistenza di obbligo di rinegoziazione dei contratti citati nel presente atto.

All'udienza del 21.4.2022 il Giudice si è riservato.

Successivamente si è costituita la [REDACTED] chiedendo di conoscere l'esito del procedimento.

Si è costituita anche la [REDACTED] S.R.L. eccependo l'inammissibilità del ricorso alla luce delle finalità rappresentate dalla ricorrente, nonché ai contratti in essere in quanto di natura aleatoria. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 10, secondo comma, limitato alle cause di crisi determinate dalla pandemia di Covid-19. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso ed in caso di accoglimento l'esclusione dell'applicabilità delle misure rispetto alla [REDACTED]

Con ordinanza del 15.6.2022 il Giudice ha chiesto delle precisazioni in ordine alle posizioni oggetto di rinegoziazione.

Ebbene, occorre preliminarmente osservare che il procedimento per la conferma di misure protettive costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative;

il giudice competente, individuato secondo i criteri sanciti dall'art. 9 l.f., deve anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che il ricorrente deve dimostrare per accedere alla procedura: a) la qualità di imprenditore commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali; b) non essere soggetto a procedure concorsuali; c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno;

nella fattispecie in esame ricorrono tutte le predette condizioni: a) la [REDACTED] [REDACTED] S.R.L. è una società commerciale; b) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali; c) non ha avuto accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi.

Fatta tale premessa, la natura del procedimento cautelare impone quindi la verifica del *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame, ove il *fumus boni iuris* consiste anzitutto nell'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata, ma sempre reversibile, ovvero tale da rendere tuttora perseguibile secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento.

È del tutto evidente che la verifica della suindicata condizione, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento cautelare, deve basarsi: a) sugli esiti del test pratico finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto *“fra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi a servizio del debito”*, nonché a stabilire, conseguentemente, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente il pieno equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento eventualmente già predisposto dall'imprenditore sulla base della lista di controllo messa a sua disposizione; c) sull'analisi di coerenza effettuata dall'esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un'attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità economica del piano.

L'analisi degli indici di solvibilità evidenzia il progressivo peggioramento della situazione finanziaria, con una previsione di risanamento nei successivi 18 mesi; dai bilanci prodotti si evince poi la condizione di squilibrio economico con peggioramento degli indici di redditività aziendale; in particolare la società ha chiuso in negativo gli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 2021) .

Tuttavia l'esito del test pratico ha dato esito positivo, avendo infatti previsto, l'esperto, un risanamento in una prospettiva di 18 mesi .

Ciò detto, rispetto alle eccezioni sollevate da alcuni resistenti in merito alla scarna formulazione del piano di risanamento, occorre affermare che la disciplina attualmente vigente, se da un lato impone all'imprenditore di assicurare sin da principio un completo corredo documentale sulla propria situazione contabile, dall'altro non richiede, neppure in caso di presentazione dell'istanza di misure protettive, la già intervenuta predisposizione del piano, sicché esso ben può essere redatto in forma solo embrionale e non ancora sottoposto ad analisi di coerenza da parte dell'esperto. Dunque, almeno quando l'imprenditore versa in condizioni di difficoltà tali da rendere necessario l'immediato ricorso alle misure protettive, non è richiesto che il sindacato giudiziale si estenda sin da subito alla completezza e fattibilità del piano, la cui redazione verosimilmente avverrà nel corso delle trattative ed alla luce dell'interlocuzione con i creditori.

si richiede dunque, in tali casi, piuttosto un'attenta verifica - da compiersi secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza - delle prime conclusioni raggiunte dall'esperto in ordine all'esistenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa, condizione questa imprescindibile (ex art. 5 co. 5

D.L. 118) perché la procedura di composizione possa proseguire anziché giungere all'immediata archiviazione (in senso analogo Trib. Milano 24 febbraio 2022 e Trib. Bergamo 24 febbraio 2022, nonché Trib. Firenze 29 dicembre 2021).

Occorre perciò dar conto delle conclusioni formulate dall'esperto, Dr. [REDACTED] nella relazione depositata in atti, il quale ha ritenuto che il piano risanamento aziendale della [REDACTED] s.r.l. "appare coerente con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera, a condizione che il mercato e il fatturato non subiscano contrazioni tali da non poter alimentare i flussi finanziari necessari al piano e alla continuità aziendale. Le strategie che l'azienda intende attuare per la rinegoziazione/definizione dei contratti sono riassumibili: 1. Prosecuzione del contratto con rideterminazione ai prezzi correnti di mercato ridotti di un indennizzo variabile a seconda della tipologia di merce, riconosciuto al cliente a titolo di ristoro; 2. Risoluzione del contratto a fronte di un indennizzo, variabile a seconda della tipologia di merce, riconosciuto al cliente a titolo di ristoro".

Sentito all'udienza del 21.4.2022, l'esperto si è riportato alla propria relazione, confermandone le conclusioni in ordine alla fattibilità del piano di risanamento.

Ebbene le considerazioni formulate dall'esperto devono ritenersi in questa sede sufficienti a sostenere in termini di adeguatezza il *fumus* della domanda proposta dalla [REDACTED] r.l. essendo esse basate sulla duplice considerazione che il piano è in linea con l'esito del test pratico ed è supportato non già da meri assunti ma da dati previsionali aventi sufficiente margine di credibilità, considerato altresì il raggiungimento di accordi, anche nelle more della presente procedura, con i creditori;

Per quanto poi attiene all'esame dell'ulteriore requisito oggettivo, ovvero il *periculum in mora*, esso consiste nell'accertare il «rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative».

L'indagine richiesta si estende a tre distinti profili: a) anzitutto l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) in secondo luogo la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) in terzo luogo il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.

Sotto il primo profilo è indispensabile che sia anzitutto verificata la collaborazione prestata dall'imprenditore, il quale *“ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori?”* (art. 4 co. 5 D.L. 118/2021).

L'esistenza di concrete trattative, la disponibilità dell'imprenditore a favorire il buon andamento delle stesse, fornendo ogni necessaria informazione, nonché il coinvolgimento informato dei creditori interessati dal processo di risanamento è stata oggetto di specifica informativa da parte dell'esperto, il quale, nella propria relazione.

Appare altresì sussistente il requisito di strumentalità delle misure di cui è chiesta la conferma rispetto agli obiettivi del risanamento, considerato che la sospensione di azioni esecutive, nel caso di specie, identificabili nella consegna di cose determinate, appare finalizzata alla rinegoziazione dei contratti, divenuti eccessivamente onerosi per il ricorrente.

Appare inoltre possibile raggiungere anche il terzo obiettivo, ovvero quello di evitare qualsivoglia sproporzione mediante una modulazione temporale delle misure protettive adottate, al fine di evitare pregiudizi eccessivi per i creditori-clienti, alla luce delle rispettive esigenze di fornitura verso i clienti di dettaglio, atteso che, in caso di esito negativo delle trattative, l'esecuzione coattiva dei contratti potrà essere utilmente proseguita, mentre l'eventuale positiva conclusione della procedura di composizione negoziata assicurerebbe ne assicurerebbe l'esecuzione spontanea in tempi ragionevoli.

Appare inoltre priva di pregio la contestazione di inammissibilità sotto il duplice profilo della insussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 D.L. 118/2021 e della natura aleatoria dei contratti.

Difatti parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta al Tribunale in ordine alla sospensione officiosa delle clausole contrattuali afferenti la vendita coattiva della merce, dovendo piuttosto ritenersi un effetto scaturente dalla c.d. *automatic stay*, ossia dalla conferma delle misure “ordinarie”, quali esecutive (in forma specifica) e cautelari.

In ordine poi al secondo profilo, non appare allo stato dirimente, e dunque preclusiva, la natura aleatoria dei contratti in esame, considerata l'assenza di qualsivoglia esclusione, da parte del legislatore, dall'applicabilità del procedimento in esame anche a siffatti contratti.

In ordine alla durata delle misure si ritiene congruo concedere un tempo pari al massimo consentito, ovvero centoventi giorni, decorrente dall'iscrizione

dell'istanza nel registro delle imprese (06/04/2022), atteso che sin da quel momento essa ha prodotto provvisoriamente i suoi effetti.

Venendo al governo delle spese, si ritiene che esse debbano essere compensate fra le parti, tenuto conto della novità della procedura in esame;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso depositato da [REDACTED] S.R.L, in persona del legale rappresentante pro-tempore:

1. conferma le misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021 conv. con L. 147/2021;
2. conferma la sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484 e 2545 duodecies c.c., di cui all'art. 8 D.L. 118/2021 conv. con L. 147/2021;
3. nulla sulle spese.

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto successivamente accertato che possa giustificare la revoca della suddetta misura di protezione o l'abbreviazione della sua durata;

manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente ordinanza alle parti costituite e al Registro delle Imprese.

Santa Maria Capua Vetee, 10/07/2022

Il Giudice

dott. [REDACTED]